

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
DI A S T I

Così come modificato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 4 del 30.4.2013 (in vigore dal 7 giugno 2013) e n. 8 del 9.10.2014 relativamente all'Allegato A (in vigore dal 9.10.2014)

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI

Articolo 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, di seguito denominata Camera di Commercio, la cui istituzione risale all'anno 1935, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.
2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
3. La Camera di Commercio promuove, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, l'economia del territorio, valorizzando il ruolo delle Associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali e dei consumatori e delle altre formazioni sociali.

Articolo 2

Sede ed Emblema

1. La Camera di Commercio ha sede in Asti, piazza Medici n. 8. Può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione, ovvero nel medesimo Comune di Asti.
2. L'emblema della Camera di Commercio è composto da un cerchio, contornato dalla legenda "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti", riportante l'immagine di Asti-Medioevale, chiusa da mura, contenente le torri Rossa e Troiana e la Collegiata di San Secondo, i tre monumenti simbolo della Città. Tale simbolo originario della Camera è integrato dal segno distintivo del sistema camerale derivante dalla fusione della C di "Camere di Commercio" e della I di "Italia" che si allungano e fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione di "Camera di Commercio Asti".

Articolo 3

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio si riconosce integrata nel sistema camerale italiano costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni regionali, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, di seguito denominata

Unioncamere, nonché dai loro organismi strumentali. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Articolo 4

Adesione all'Unione nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio fa parte di Unioncamere che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie Aziende Speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.

2. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Regionale delle Camere di Commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione Regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi, nonché funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.

3. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Istituzioni del territorio finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della provincia. A tal fine possono essere costituite reti informative locali a livello regionale, oppure enti, organismi e strutture volte alla realizzazione di specifici progetti.

Articolo 5

Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio.

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle Associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.

2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 580 del 1993, come modificata dal decreto legislativo 23 del 15 febbraio 2011.

3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche, senza preventiva richiesta, formulare

pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza, nonché a quello di semplificazione delle procedure. Promuove l'imparzialità e la qualità dei servizi e la razionalizzazione e l'informatizzazione dei processi, uniforma la propria condotta ai principi di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 6

Autonomia statutaria

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della comunità economica della provincia di Asti e ne esprime e disciplina l'autogoverno.

2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti Camerali.

3. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni Camerali.

Articolo 7

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.

2. I regolamenti interni riguardano il funzionamento del Consiglio e della Giunta Camerale.

3. Nelle materie di competenza, in quanto ente autonomo funzionale, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.

4. I regolamenti a carattere generale aventi rilevanza esterna sono deliberati dal Consiglio camerale; tutti gli altri regolamenti sono di competenza della Giunta.

5. I regolamenti camerali sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del competente organo deliberante.

6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Articolo 8

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio Camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.

3. In sede di elezione della Giunta, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, almeno un componente dovrà essere di genere diverso dall'altro. Con apposito regolamento verranno definite le modalità per dar corso a tale norma.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad Aziende Speciali camerali, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Camerale e delle Aziende Speciali deve essere composto da tre componenti di un genere e da tre componenti dell'altro genere.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Articolo 9

Gli organi Camerali

1. Sono organi Camerali: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente. L'individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'apposito allegato A allo Statuto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che è soggetto a periodico aggiornamento.

2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e dei decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

3. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata del Consiglio.

4. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

Articolo 11

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a) predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio, ivi compresi quelli relativi al personale;
 - e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - f) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;
 - h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - i) esprime il proprio avviso, su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
 - j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.
3. Il Consiglio dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
4. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
5. Nel periodo di eventuale prorogatio dell'organo consiliare fino all'insediamento del nuovo Consiglio, non è possibile l'adozione di modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti, atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12

I Consiglieri camerali

1. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dalla Camera e dalle Aziende Speciali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I Consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
4. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a quattro sedute consecutive del Consiglio.

5. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

6. Ai Consiglieri camerale spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

7. I Consiglieri camerale sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 13

Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;

b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;

c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;

d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;

e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;

f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.

4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima per le sedute del Consiglio (compresi i giorni festivi). Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

6. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito con le stesse modalità descritte al precedente comma, almeno tre giorni prima

della seduta; con tale modalità può essere integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.

7. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico annuale, entro i termini previsti dalla legge.

8. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

9. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.

10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché – per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti – i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Articolo 15

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, le quali svolgano funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo, e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.

In tal caso la Commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori entro novanta giorni dall'insediamento, con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.

Articolo 16

Giunta camerale

1. La Giunta camerale è composta da un numero di componenti che non può essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio camerale compreso il Presidente, eletti dal Consiglio camerale secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente, e dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.

2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso dall'altro.

Articolo 17

Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente, adotta il proprio regolamento interno e i regolamenti di competenza nonché le relative modificazioni ed integrazioni;
 - b) nomina e revoca o designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - c) nomina l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;
 - d) nomina il Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993;
 - e) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - f) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, gli atti di macro-organizzazione nonché la dotazione organica e le sue modificazioni;
 - g) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, i suoi aggiornamenti e il bilancio d'esercizio;
 - h) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale e i suoi aggiornamenti a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente;
 - i) adotta, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo economico;
 - j) delibera sull'assunzione di mutui, previo parere del dirigente dell'Area economico-finanziaria, in merito alla sostenibilità finanziaria per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi successivi;
 - k) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali, nonché sulle variazioni e dismissioni delle partecipazioni societarie;
 - l) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - m) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - n) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi (protocolli d'intesa, convenzioni) con altre pubbliche amministrazioni e con privati per le finalità previste dall'art. 2 della 580/93;
 - o) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - p) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla

presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;

q) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;

r) formula – sentito il Consiglio camerale o su proposta di questo – pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;

s) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;

t) approva, su proposta del Segretario Generale, i piani occupazionali triennale e annuale e le loro variazioni;

u) adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 7 del D.Lgs. 150/2009;

v) valuta annualmente, sulla base delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione e su proposta dell'OIV le prestazioni del Segretario Generale;

w) valuta sulla base di una metodologia e su risorse predefinite, nel rispetto delle relazioni sindacali previste dai contratti collettivi nazionali, per l'applicazione degli istituti contrattuali le posizioni dirigenziali e provvede a graduare le nuove posizioni dirigenziali siano esse permanenti o temporanee ovvero all'adeguamento di quelle esistenti quando siano intervenute modifiche organizzative aventi riflesso sulla metodologia di valutazione;

x) definisce e approva, su proposta del Segretario Generale e in raccordo con l'OIV, il Piano della performance e la Relazione sulla performance, nonché il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 150/2009;

y) delibera la costituzione in giudizio della Camera di Commercio e la promozione o la resistenza alle liti ed esercita il potere di conciliare o transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

z) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Articolo 18

Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.

2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.

3. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte.

Articolo 19

Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.

2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 20

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma fax o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno un giorno prima della seduta.

5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

Articolo 21

Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del

Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

4. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

Articolo 22

Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del Presidente deve avvenire entro 90 giorni.

Articolo 23

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.

2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:

a. qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo con esclusione di cause di forza maggiore;

b. per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.

5. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

6. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.

7. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 24

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vicesegretario Generale, se assiste alla riunione, o in sua assenza dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 25

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale, Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. In caso di mancata designazione e di sostituzione de membri si applica quanto previsto dalla legge vigente.

Articolo 26

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno un terzo dovrà essere di genere diverso da quello degli altri.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 27

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta camerale, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 28

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Articolo 29

Il Segretario Generale

1. Al Segretario Generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale.
2. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.
3. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
4. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
5. In particolare, spetta al Segretario Generale la funzione di segreteria degli organi con facoltà di parola in Consiglio ed in Giunta; la funzione di raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione attiva della Camera di Commercio; la facoltà di presentare proposte alla Giunta in merito all'individuazione delle Aree della Camera di Commercio.
6. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Articolo 30

Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali, definendo le responsabilità.

Articolo 31

Servizi di controllo e strumenti di valutazione

1. Ai sensi della normativa vigente la Camera di Commercio adotta le iniziative necessarie ed utili per il recepimento e attuazione della normativa riguardante il controllo interno, il controllo di gestione, la valutazione del personale, il controllo strategico, la qualità dei servizi pubblici.
2. La Camera di Commercio istituisce ai sensi della normativa vigente , con delibera della Giunta, l'Organismo indipendente di valutazione. Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'Organismo indipendente di valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni. Risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
4. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Segretario generale interagisce con l'Organismo indipendente di valutazione e a tal fine partecipa alle sue riunioni.

Articolo 32

Regolamento di organizzazione e dei servizi

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente statuto, il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, nonché i criteri generali in materia di gestione del personale, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali e civilistiche applicabili.

TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 33

Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Piemonte.
3. La Camere di Commercio, direttamente o mediante Aziende Speciali esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati – anche individuali – comunicati dalle imprese e da altre

pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio, e con l'Unione Regionale anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.

5. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive. Al di fuori delle convenzioni stipulate nell'ambito delle competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, la Camera di Commercio svolge ogni attività utile a garantire la piena funzionalità degli sportelli unici per le attività produttive dei comuni della circoscrizione.

6. La Camera di Commercio realizza programmi di formazione finalizzati a favorire lo sviluppo ed il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale ed a promuovere il rilancio dell'occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione, commercializzazione, servizi.

Articolo 34

Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.

2. La Camera di Commercio esercita le funzioni di cui all'articolo 2 quarto, quinto e sesto comma della legge n. 580 del 1993 sulla base della disciplina contenuta in specifici regolamenti.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Articolo 35

Commissioni arbitrali e conciliative

1. La Camera di Commercio aderisce alla camera arbitrale del Piemonte, con sede presso la Camera di Commercio di Torino.

2. Il funzionamento e l'organizzazione della Camera Arbitrale del Piemonte sono disciplinati da apposito regolamento. Eventuali modifiche del regolamento sono adottate dal competente organo della Camera Arbitrale.

3. L'ente camerale costituisce al proprio interno la commissione di conciliazione per le controversie tra imprese e consumatori e tra imprese ed associazioni dei consumatori ed utenti.

4. Il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di Conciliazione sono disciplinati da apposito regolamento. Eventuali variazioni del regolamento sono sottoposte all'approvazione della Giunta della Camera di Commercio.

Articolo 36

Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio anche in collaborazione con altre Camere e con l'Unione Regionale stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività di

predisposizione e promozione di contratti–tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 cod.civ.

2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

Articolo 37

Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'articolo 20 del decreto

legislativo n. 112 del 1998.

2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Articolo 38

Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa.

2. Specifici regolamenti adottati dalla Giunta camerale stabiliscono – ai sensi e per gli effetti della legge 241 del 1990 e s.m.i. – i termini di durata dei procedimenti, le unità organizzative responsabili dei procedimenti, le procedure per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, gli adempimenti in materia di semplificazione amministrativa, nonché le misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali.

3. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 39

Relazioni con l'utenza

1. La Camera di Commercio, attraverso il proprio Ufficio per le relazioni con il pubblico, garantisce il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza dei controinteressati.

Articolo 40

Qualità dei servizi – Carta dei servizi

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori

utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Articolo 41

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo Aziende Speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n.580/1993, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La Giunta, sulla base di analisi costi/benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici direttamente o mediante incarichi *ah hoc*, provvede indicando le attività costituenti la gestione caratteristica della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

Articolo 42

Aziende Speciali

1. Le Aziende Speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. Le Aziende Speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari previste dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonché in base a un proprio Statuto.
3. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

5. Gli amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.

Articolo 43

Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.

Articolo 44

Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

- 1 I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
 1. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio camerale.
 2. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

Articolo 45

Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia di Asti la Camera di Commercio promuove e/o partecipa alla costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.

Articolo 46

Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine può promuovere la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

Articolo 47

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Articolo 48

Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.
3. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

Articolo 49

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei liberi professionisti, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle categorie di professioni maggiormente rappresentative. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta può essere chiamata ad esprimere pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, l'ambito d'azione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

Articolo 50

Diritto di informazione

La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. La pubblicità degli atti è garantita tramite l'albo camerale on line ed il sito internet sulla base della normativa vigente in materia.

3. In ogni caso la Camera per dare la massima diffusione all'organizzazione e all'attività amministrativa si avvale degli strumenti di comunicazione, anche di natura informatica, ritenuti più opportuni.

Articolo 51

Bollettino camerale

1. La Camera di Commercio può dare diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, anche in via informatica, del bollettino camerale.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 52

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio

1. La gestione della Camera di Commercio è regolata da apposito Regolamento secondo le norme vigenti ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Articolo 53

Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54

Albo camerale ed esecutività degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente sono pubblicate all'albo camerale on line per sette giorni consecutivi. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato.
2. L'organo che emana l'atto può decidere che ne venga omessa o ritardata la pubblicazione, quando lo stesso riveste carattere di riservatezza ovvero disposizioni legislative o regolamentari ne escludono la divulgazione o ne consentono il differimento.
3. Le determinazioni adottate dal Presidente sono immediatamente esecutive; le deliberazioni del Consiglio e della Giunta divengono esecutive dopo la scadenza del termine di pubblicazione, salvo che gli stessi organi ne dichiarino contestualmente l'immediata esecutività, per ragioni di urgenza e necessità.
4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 55

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti Camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto stesso.

Articolo 56

Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo camerale informatico, salvo diversa disposizione dell'organo deliberante.

Articolo 57

Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

Articolo 58

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 59

Norma transitoria

Tutto quanto previsto in ordine all'elezione degli organi vale, salvo diversa previsione di legge, al momento del rinnovo del consiglio.

Composizione del Consiglio camerale (*)
(mandato 2015-2020)

Il Consiglio camerale è composto da 23 Consiglieri, dei quali 20 in rappresentanza dei settori economici e 3 in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti e dei Liberi Professionisti:

Settori di attività economica	Numero Consiglieri
Agricoltura	3
Artigianato	4
Industria	3
Commercio	3
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	3
Organizzazioni sindacali	1
Associazioni tutela consumatori ed utenti	1
Liberi professionisti	1

() Deliberata dal Consiglio con provvedimento n. 8 del 9.10.2014*